



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

**GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ  
PARLAMENTARI**

DISCUSSIONE IN SEDUTA PUBBLICA DELL'ELEZIONE  
CONTESTATA DEL SENATORE MATTEO SALVINI  
(REGIONE CALABRIA)

33<sup>a</sup> seduta: martedì 16 luglio 2019

Presidenza del presidente GASPARRI

**I N D I C E****Discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata del senatore Matteo Salvini (Regione Calabria)**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 8, 9 e passim
BALBONI (Fdi), relatore . . . . .	4
GIANGOLINI, difensore della senatrice P paevangelii . . . . .	9, 11
MORCAVALLO, difensore della ricorrente, dottoressa Caligiuri . . . . .	8, 10
PAPAEVANGELIU (L-SP-PSd'Az) . . . . .	11

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: Fdi; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

*Intervengono la dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, l'avvocato Oreste Morcavallo, la senatrice Papaevangeliiu, e l'avvocato Raoul Giangolini.*

*I lavori hanno inizio alle ore 19,40.*

#### VERIFICA DEI POTERI

#### **Discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata del senatore Matteo Salvini (Regione Calabria)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata del senatore Matteo Salvini nella Regione Calabria, ai sensi del Capo IV del Regolamento per la verifica dei poteri del Senato.

In virtù del combinato disposto dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri e del principio di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento del Senato, previo assenso del Presidente del Senato, è stata predisposta la trasmissione audiovisiva dei lavori, anche mediante il canale satellitare del Senato e la *web-TV*.

Ricordo che la Giunta ha dichiarato contestata l'elezione del senatore Matteo Salvini nella seduta del 26 giugno 2019. Le parti del procedimento di contestazione, che si sono costituite, saranno quindi rappresentate dalla ricorrente, dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, candidata nel collegio plurinominale Calabria 1 per la lista Forza Italia, e dai senatori controinteressati e resistenti, Matteo Salvini e Kristalia Rachele Papaevangeliiu, alla quale è stato trasmesso l'avviso di contestazione i cui esiti potrebbero riverberarsi sugli eletti nella regione Lazio.

Sono presenti la ricorrente, dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, rappresentata, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento, dall'avvocato Oreste Morcavallo, nonché la senatrice Papaevangeliiu, che nella seduta pubblica sarà rappresentata dall'avvocato Raoul Giangolini. Risulta invece assente il senatore Salvini. La ricorrente e la senatrice Papaevangeliiu hanno presentato memorie scritte, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Ricordo altresì che, a norma dell'articolo 17, comma 2, del citato Regolamento, alla riunione in camera di consiglio parteciperanno tutti i componenti della Giunta che sono stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata. Pertanto, i senatori che dovessero sopraggiungere nell'Aula a seduta pubblica già iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio che seguirà. La Presidenza si riserva altresì la facoltà, se necessario, di autorizzare brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica, nel corso

delle quali i senatori non potrebbero comunque allontanarsi dalla zona immediatamente adiacente all’Aula.

Il numero legale – fissato nella maggioranza dei componenti e riscontrato con il foglio firme – deve intendersi applicabile, in assenza di una diversa specifica norma, anche alla Giunta riunita in camera di consiglio.

In base all’articolo 16 del citato Regolamento, il relatore, senatore Balboni, svolgerà la sua esposizione, riassumendo i fatti e le questioni senza esprimere giudizi; successivamente, prenderanno la parola le parti presenti in Aula, o direttamente o mediante il proprio rappresentante: avrà la parola prima l’avvocato della ricorrente e poi quello della senatrice resistente.

Richiamo la prassi consolidata nelle sedute pubbliche di contestazione delle elezioni presso la Giunta del Senato – ma una analoga vige anche presso la competente Giunta della Camera – in base alla quale i componenti della Giunta potranno eventualmente rivolgere le loro domande alle parti per il tramite del Presidente, al quale, a norma dell’articolo 16, comma 4, del Regolamento di verifica, spettano la direzione della discussione e la disciplina dell’udienza, ai fini della garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti.

Infine, è consentita anche una breve replica da parte degli avvocati e, prima della chiusura della discussione, potranno prendere la parola direttamente le parti (per ultimo i senatori resistenti).

Invito quindi il relatore, senatore Balboni, a svolgere la propria esposizione.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, nella seduta della Giunta del 27 novembre 2018 si è rilevato che la dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, candidata nel collegio plurinominalmente Calabria 1 per la lista Forza Italia ha proposto ricorso, in data 4 aprile 2018, avverso la proclamazione del senatore Matteo Salvini.

La ricorrente ha denunciato molteplici irregolarità verificatesi nel corso delle operazioni di trascrizione e calcolo dei voti espressi in diverse sezioni del collegio plurinominalmente Calabria 1, in conseguenza delle quali non sarebbero stati attribuiti alla lista Forza Italia n. 2.611 voti necessari all’assegnazione di un ulteriore seggio all’interno del collegio medesimo. Le irregolarità denunciate inciderebbero sulla ripartizione dei voti tra le liste della coalizione di centro-destra e, in definitiva, determinerebbero la mancata assegnazione di un seggio alla lista Lega (di cui è capolista il senatore Matteo Salvini) e la conseguente assegnazione di due seggi alla lista Forza Italia.

In particolare, nel ricorso elettorale si è contestato: un notevole divario sussistente tra i voti risultanti dai verbali sezionali e i voti trascritti nel foglio di calcolo elettronico elaborato dall’Ufficio elettorale regionale e successivamente utilizzato ai fini della proclamazione; l’assegnazione in via esclusiva alla lista Lega di alcuni voti espressi in favore del solo candidato al collegio uninominale, così da impedire la ripartizione dei voti tra le liste della coalizione come previsto ai sensi dell’articolo 16 del decreto

legislativo n. 533 del 1993; diversi errori di calcolo e trascrizione che avrebbero determinato la mancata assegnazione di voti alla lista Forza Italia.

Dovendosi procedere ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri alla comunicazione del ricorso ai senatori interessati, si è constatato che la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri – nella seduta del 23 marzo 2018 – ha preso atto che il senatore Matteo Salvini è stato proclamato eletto dagli Uffici elettorali regionali delle regioni Calabria (collegio plurinominale 1), Lazio (collegio plurinominale 1), Liguria (collegio plurinominale 1) e Lombardia (collegio plurinominale 4).

Accertato, quindi, che – ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 3, della legge elettorale per il Senato, che richiama l'articolo 85 della legge elettorale per la Camera dei deputati – nel collegio plurinominale Calabria 1 la lista Lega ha ottenuto la minor cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, la stessa Giunta provvisoria ha attribuito al senatore Matteo Salvini il seggio nel suddetto collegio, ossia Calabria.

Conseguentemente, si sono resi vacanti i seggi nei summenzionati collegi plurinominali delle regioni Lazio, Liguria e Lombardia che – ai sensi dell'articolo 19 della legge elettorale per il Senato, che richiama l'articolo 86 della legge elettorale per la Camera dei deputati – sono stati attribuiti al candidato che, nella lista Lega, cui appartiene il senatore Salvini, lo seguono immediatamente nell'ordine progressivo di lista.

Tenuto conto che la seconda minor cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale è stata conseguita, tra i collegi plurinominali citati, in quello del Lazio (pari alla cifra del 10,82 per cento rispetto al 20,45 per cento riportata in Liguria e al 20,97 in Lombardia) si è reso opportuno individuare quali senatori controinteressati al ricorso elettorale, in questa prima fase, oltre al senatore Salvini, anche la senatrice Anna Bonfrisco, alla quale è stato attribuito, come detto, il seggio resosi vacante (per effetto della pluri elezione del senatore Salvini) nel collegio plurinominale 1 del Lazio.

Nella stessa seduta della Giunta del 27 novembre 2018 si è dato atto dei controlli preliminari effettuati dagli uffici di segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: al termine dell'inserimento in banca dati di tutte le 2.416 sezioni della regione, gli uffici hanno riesaminato 254 verbali di sezioni che presentavano anomalie, tra le quali tutte quelle indicate nel ricorso della dottoressa Caligiuri.

Le rettifiche non hanno comportato variazioni nell'attribuzione dei quattro seggi uninominali spettanti alla Regione e nell'attribuzione dei seggi proporzionali alle due coalizioni e al MoVimento 5 stelle.

Con riguardo alla ripartizione dei seggi alle singole liste appartenenti alla coalizione di centro-destra, è emersa l'ipotesi che i due seggi assegnati in sede di proclamazione dall'Ufficio elettorale regionale alla Lega e al Movimento politico Forza Italia, a seguito dell'attribuzione a quest'ultimo di 2.916 voti in più rispetto ai dati di proclamazione, si sarebbero potuti assegnare entrambi a Forza Italia. Pertanto, a seguito delle rettifiche apportate dagli uffici della segreteria della Giunta delle elezioni e delle

immunità parlamentari, la ripartizione dei seggi proporzionali è risultata la seguente: un seggio al Partito Democratico; due seggi al Movimento Forza Italia; tre seggi al MoVimento 5 Stelle.

Nella successiva seduta della Giunta del 5 marzo 2019 sono stati illustrati in primo luogo i contenuti delle memorie, sostanzialmente analoghe, presentate dai senatori controinteressati, Bonfrisco e Salvini, i quali, nell'osservare preliminarmente che l'Ufficio elettorale regionale, in fase di verifica dei risultati, pur essendo già stato interessato dalla ricorrente, aveva comunque formalizzato le risultanze definitive, hanno avanzato alcune richieste, tra le quali quella d'istituire un Comitato che valutasse l'adozione di tutte le iniziative volte ad assicurare una completa istruttoria sulla questione.

La Giunta delle elezioni ha quindi deliberato nella stessa seduta del 5 marzo 2019 l'istituzione di un Comitato composto, oltre che dal sottoscritto in qualità di coordinatore, dalle senatrici Ginetti e Modena, dal senatore Pellegrini e dalla senatrice Riccardi, avente la finalità di effettuare un'analisi puntuale dei dati e dei risultati contenuti nei verbali delle sezioni della regione Calabria, ad iniziare da quelli che presentano maggiori anomalie e discordanze.

Il Comitato si è riunito nelle sedute del 12, 20 e 27 marzo; 4, 9 anti-meridiana, 9 pomeridiana, 10 antimeridiana, 10 pomeridiana, 16, 17, 29 e 30 aprile; 7, 8, 14, 28 e 29 maggio; 4, 6 e 18 giugno 2019, per una durata complessiva di circa 17 ore.

A seguito del predetto controllo preliminare effettuato da parte degli uffici, il Comitato ha ritenuto di riesaminare tutti i verbali delle 2.416 sezioni elettorali della regione Calabria, ad iniziare da quelli delle sezioni che presentavano anomalie e discordanze e delle sezioni segnalate dal ricorso elettorale presentato dalla dottoressa Caligiuri.

La questione ha riguardato in particolare l'erronea trascrizione nei verbali sezionali dei voti riportati alle singole liste appartenenti alla coalizione di centro-destra, originata da un'inversione nell'ordine di collocazione delle medesime. Nella sua concreta attività di verifica, il Comitato ha pertanto ritenuto di applicare, con prudente apprezzamento e senza rigidi automatismi, un criterio di disamina dei voti indicati nei verbali di sezione tramite un puntuale confronto con le tabelle di scrutinio annesse, dove sono stati riscontrati i voti assegnati alle singole liste.

Il Comitato, a conclusione del proprio mandato, ha rilevato che, tenendo conto dell'esame delle 2.416 tabelle di scrutinio, i voti attribuiti alle liste della coalizione di centro-destra risultano: 183.795 a Forza Italia; 33.255 a Fratelli d'Italia; 49.863 alla Lega; 12.937 a Noi con l'Italia.

Si fa presente tuttavia che, per quanto riguarda le sezioni di Palmi 15 e Celico 3, si è rilevato che dalle tabelle risulta attribuito il cento per cento dei voti alla Lega (per un totale di 224 complessivi in luogo dei 45 risultanti dai verbali). Ai fini della prova di resistenza, il Comitato ha provvisoriamente deciso di attribuire alla Lega i voti risultanti dalla tabella di scrutinio.

All'esito dei controlli effettuati dal Comitato si è riscontrato che le rettifiche apportate ai risultati di proclamazione comporterebbero che i due seggi assegnati in sede di proclamazione dall'Ufficio elettorale regionale alla Lega e al Movimento politico Forza Italia risulterebbero da assegnare entrambi a quest'ultimo (quindi due seggi a Forza Italia e zero alla Lega) e alla lista Lega occorrerebbero 318 voti in più per riottenere il seggio (oltre ai presumibili 179 voti dei seggi di Palmi 15 e Celico 3 per un totale presumibile di 497).

Pertanto, nella seduta del 26 giugno 2019, la Giunta ha approvato all'unanimità la proposta di accogliere il ricorso della signora Fulvia Michela Caligiuri e di dichiarare contestata l'elezione del senatore Matteo Salvini.

Successivamente, in data 4 luglio 2019 è pervenuta alla Giunta una breve nota difensiva da parte della ricorrente Caligiuri che, condividendo il lavoro svolto dal Comitato, deduce la genericità e inammissibilità delle memorie depositate inizialmente dai resistenti senatore Salvini e senatrice Bonfrisco.

In data 11 luglio, inoltre, sono state trasmesse ulteriori note difensive in cui si insiste nell'accoglimento del ricorso presentato dalla dottoressa Caligiuri e si chiede l'estromissione dal giudizio della senatrice Papaevangelio, atteso che, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, ad avviso della ricorrente, la comunicazione del ricorso dev'essere fatta soltanto ai soggetti direttamente interessati ed individuabili, mentre la senatrice Papaevangelio non avrebbe rivestito nessuna delle suddette posizioni. In ogni caso, in tali note si rileva che le deduzioni e le richieste istruttorie avanzate dalla stessa senatrice sono infondate, già esaminate e superate dalle risultanze istruttorie dei lavori della Giunta e del Comitato.

In data 5 luglio la senatrice Papaevangelio, nel frattempo proclamata il 2 luglio nel collegio plurinomiale Lazio 3, in quanto subentrante alla dimissionaria senatrice Bonfrisco, ha depositato una memoria difensiva in cui avanza istanza di remissione in termini per violazione del termine di dieci giorni previsto dall'articolo 14, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri e lamenta il ridotto tempo a disposizione per prendere visione della documentazione relativa alla contestazione; richiede altresì il rigetto del ricorso della candidata Caligiuri e la possibilità di prendere visione della documentazione elettorale prodotta dalla Corte d'appello di Catanzaro relativamente alle elezioni politiche del 2018.

In data 11 luglio 2019, la stessa senatrice Papaevangelio ha depositato un'ulteriore memoria, nella quale rinnova l'istanza di remissione in termini, poiché, a suo avviso, non sarebbero intercorsi almeno dieci giorni liberi tra la data di comunicazione del rinvio della seduta pubblica e quella della seduta, fissata per il 16 luglio.

Signor Presidente, concludo qui la mia relazione, nel corso della quale mi sono attenuto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento per la verifica dei poteri, a riassumere i fatti e le questioni, senza esprimere giudizi.

PRESIDENTE Interviene l'avvocato della parte ricorrente, dottor Morcavallo.

MORCAVALLO, *difensore della ricorrente, dottoressa Caligiuri*. Signor Presidente, onorevoli componenti della Giunta, mi riporterei agli scritti e alle memorie difensive che ho prodotto ritualmente, ma mi preme aggiungere soltanto alcune brevi considerazioni.

Ogni qual volta abbiamo sollevato davanti alle sezioni unite, anche direttamente, la questione di costituzionalità della disciplina particolare riservata alle contestazioni sulle elezioni dei membri del Parlamento, le sezioni unite hanno sempre affermato che l'autodichia di cui gode il Parlamento è perfettamente conforme ai precetti costituzionali. Credo che la funzione di quest'onorevole Giunta sia esaltata e – mi si consenta di dirlo – sublimata dall'attività istruttoria oggettiva, imparziale, completa e rigorosa che essa ha portato avanti.

Tutto questo, da avvocato amministrativista, mi fa pervenire ad una conclusione, che vorrei dire portata alla disamina dei ricorsi elettorali, cioè che tutte quelle nostre eccezioni e dubbi d'incostituzionalità della norma – sollevati anche in maniera formale – peraltro sempre dichiarati inammissibili, per le motivazioni che ho dinanzi prospettate, mi fanno ricredere. Mi fanno anche affermare, senza alcun infingimento e senza falsa ipocrisia, che la garanzia della Giunta per le elezioni non è solo pari, ma, a mio avviso, superiore a quella degli altri organi giurisdizionali ordinari amministrativi, perché proprio in tema specifico di ricorsi avverso le operazioni elettorali il giudice amministrativo delega le funzioni istruttorie ad un funzionario prefettizio.

In sede di disamina di questo ricorso, invece, e in generale di quelli demandati alla Giunta, è una verifica plurima che parte dalla valutazione dell'ammissibilità del ricorso da parte della Giunta stessa, un'istruttoria completa da parte degli uffici, una nuova verifica da parte del Comitato e poi la deliberazione finale. Credo si possa affermare senza ombra di dubbio che vi siano garanzie maggiori rispetto al processo elettorale in generale.

Peraltro, devo dire che l'attività istruttoria ha portato a conclusioni evidenti, che avevamo immediatamente sottoposto all'attenzione della Giunta con il ricorso. Si tratta di errori evidentissimi, banali, di trascrizione e che hanno portato ad un ribaltamento della volontà popolare, che aveva espresso incondizionato favore elettorale nei confronti di Forza Italia e del secondo seggio da attribuire. Mi pare che le valutazioni e l'istruttoria compiuta abbiano addirittura affrontato un aspetto importante: valutare il possibile esperimento, poi effettuato dalla prova di resistenza, di vedere che, anche considerando i voti contestati in due sezioni elettorali, il risultato non sarebbe favorevole al senatore la cui elezione è contestata.

Insistiamo quindi per l'accoglimento del ricorso.

Mi consenta di fare un ultimo cenno, signor Presidente, alla posizione della senatrice Papaevangelii. Come ho detto nel ricorso e come sommes-



samente ribadisco qui, ritengo che la senatrice non rivesta una posizione di controinteressata, perché l'articolo 8 del Regolamento parla espressamente dei senatori direttamente interessati e rinvenibili nel ricorso introduttivo, nel quale il senatore di cui si contesta l'elezione è solo ed esclusivamente quello che fa parte della circoscrizione elettorale in cui si sono svolte le elezioni contestate.

Ragionare e opinare diversamente significherebbe svuotare di contenuto e annichilire i principi fondamentali del diritto elettorale, che sono applicabili anche *ratione materiae* in questo procedimento, cioè i principi di sequenzialità, certezza e stretta interpretazione delle norme elettorali nella specie del Regolamento elettorale. La senatrice non è direttamente interessata, ma ha un interesse eventuale e potenziale, che si è verificato solo a seguito dell'elezione del senatore contestato, in più circoscrizioni. Non mi pare quindi che ne abbia la possibilità, con tutti gli effetti relativi alla ricevibilità o meno degli atti depositati e alla partecipazione a questa seduta della Giunta.

Peraltro, proprio per completezza, devo rilevare che sia le eccezioni sia il merito nella memoria non colgono del tutto nel segno le osservazioni svolte, perché il termine è stato dato in modo perfettamente rispettoso di quanto previsto dal Regolamento. Ha potuto partecipare e depositare le memorie nei termini previsti dal Regolamento, peraltro riproponendo le stesse argomentazioni poste dal senatore contestato: questa mi pare la riprova dell'eccezione della mancanza della veste di controinteressata, altrimenti in questa sede andremmo a una continua ripetizione di procedure e istruttorie, perché controinteressati potrebbero essere anche altri: in caso di remissione della senatrice, per esempio, vi sarebbero l'altra che prenderebbe il posto o altri eventi a cui non voglio pensare. Mi pare dunque che i principi a cui ho fatto riferimento (certezza e sequenzialità) non possano essere disattesi.

Insisto quindi per l'accoglimento del ricorso e le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Interviene ora l'avvocato della parte resistente, dottor Giangolini.

GIANGOLINI, *difensore della senatrice Papaevangelii*. Signor Presidente, sarò sintetico perché, dopo averli ben compresi, abbiamo preso atto dei contenuti difensivi della ricorrente, con i quali però non possiamo essere d'accordo. C'è infatti un'osservazione preliminare da fare, legata al rispetto formale della norma da cui ovviamente non possiamo esimerci: l'articolo 14, come puntualmente richiamato dal relatore, al comma 3 dispone un intervallo di dieci giorni liberi. Lo abbiamo scritto nella nostra istanza preliminare e lo ribadiamo oggi. Per il rispetto pedissequo, fedele e formale della norma sarebbe importante disporre un rinnovo di notifica nei confronti della senatrice, per consentire il rispetto di dieci giorni liberi. Questo vale sotto il profilo formale, per rispetto del dato formale della norma.

Vi è però un ulteriore aspetto che ci pone in dissonanza rispetto ai temi difensivi della ricorrente: abbiamo udito una considerazione di merito e avremmo voluto potervi replicare, ma non è stato possibile. Com'è noto a tutti, infatti, la senatrice Papaevangelii subentra in una posizione di diritto sostanziale e nella posizione processuale della senatrice Bonfrisco, la quale agli esordi di questo procedimento confutò puntualmente le istanze della ricorrente, riservandosi di svolgere accertamenti peritali che avrebbero potuto meglio illustrare il proprio punto di vista. Questo poi non è accaduto e tale momento istruttorio non ha avuto luogo, per una intuibile e comprensibile ragione di perdita d'interesse.

Ecco quindi che la vicenda viene a transitare nella sua interezza e nella sua quasi conclusione nella sfera di disponibilità della senatrice Papaevangelii, che però non possiamo non rilevare che in questa vicenda è mera spettatrice. Avrebbe avuto o no diritto di svolgere attività istruttoria? Avrebbe avuto o no il diritto di accertare, attraverso la nomina di un proprio consulente di parte, così come fatto dalla parte ricorrente, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli accertamenti che poi sono stati oggetto dell'indagine del Comitato, al quale ovviamente offriamo i sensi della nostra stima per l'enorme lavoro fatto, sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo? Non può non concludersi però la disamina senza affermare che in questa vicenda vi è una gravissima menomazione del diritto di difesa. Nulla abbiamo potuto dire e contraddire in ordine al merito della vicenda, se non prendere atto di una documentazione per la verità anche piuttosto frastagliata, perlomeno quella che ci è arrivata e pervenuta, che è del tutto insufficiente a svolgere accertamenti di parte.

Sulla base di queste considerazioni, che costituiscono rilievi oggettivi, riteniamo d'insistere per la richiesta preliminare di disposizione di nuova notifica della comunicazione di avvio del procedimento, con concessione di dieci giorni liberi per la senatrice, nonché di adeguato tempo, di un congruo lasso di tempo per consentire l'accertamento istruttorio e il contraddittorio con la controparte, al fine di verificare se i risultati che poi sono stati offerti alla Giunta sono condivisibili sotto il profilo della metodologia e del risultato finale.

Per questo motivo, insistiamo nelle conclusioni rassegnate sia nell'istanza che contiene l'istanza preliminare sia nella memoria di merito.

**PRESIDENTE.** I senatori della Giunta potranno eventualmente rivolgere le loro domande alle parti per il tramite del Presidente.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, hanno facoltà di parlare per una replica l'avvocato Morcavallo e l'avvocato Giangolini. e la senatrice resistente Papaevangelii.

**MORCAVALLO, difensore della ricorrente, dottoressa Caligiuri.** Signor Presidente, intervengo molto brevemente in replica solo per dire che, con riferimento all'articolo 14, è stato perfettamente rispettato il termine dei dieci giorni, che non decorre dal rinvio, ma dall'udienza di fissazione

della seduta. Per quanto riguarda il rilievo sulla mancata attività della senatrice Bonfrisco, *imputet sibi*.

GIANGOLINI, *difensore della senatrice Papaevangelii*. Sarà brevissima la mia replica, signor Presidente, anche per considerare il dato letterale della norma prevista all'articolo 14, che possiamo leggere, ma non credo che ve ne sia bisogno: parla espressamente di dieci giorni interi, da assimilare al concetto giudiziario di giorni liberi. Non sono stati rispettati né in occasione della prima notifica, poiché a conti fatti sono nove, né in occasione della fissazione della nuova seduta, dalla quale sono intercorsi cinque giorni: questo è un dato di fatto.

PAPAEVANGELIU (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatori, nel prendere la parola nell'ambito della procedura tesa alla dichiarazione di decadenza dall'elezione a senatore, vengo preliminarmente a dedurre la nullità del procedimento in oggetto, per mancato rispetto dei termini fissati, a pena di legittimità e validità del procedimento stesso.

Nei fatti, analogamente a quanto già posto in essere nei confronti della parte interessata e dell'allora controinteressata, si chiede vengano rispettati i termini di legge, concedendo alla sottoscritta un lasso di tempo sufficiente ed idoneo a consentire alle parti coinvolte, ed alle controinteressate al procedimento, di effettuare ogni verifica della procedura elettorale e di esaminare analiticamente ogni scheda elettorale, in guisa da poter apprezzare l'uniformità o meno dei criteri seguiti nell'attribuzione delle preferenze.

Nel caso in esame, per la sottoscritta non è stata possibile alcuna verifica, se non quella relativa ai numeri, mentre non è stato possibile verificare il procedimento logico e di congruità sottostante all'elaborazione dei numeri di attribuzione dei voti.

In buona sostanza, la sottoscritta, posta nelle condizioni di farlo, avrebbe ben potuto prendere esatta cognizione delle schede elettorali, in guisa da poter verificare l'uniformità e l'omogeneità dei criteri seguiti nell'attribuire le preferenze.

Come già anticipato nelle note, la sottoscritta si è vista costretta a redigere il testo in modo del tutto frettoloso, mentre questa Giunta avrebbe dovuto concedere il termine congruo ed idoneo a consentire di verificare, scheda per scheda, il procedimento seguito dalla commissione elettorale in sede di attribuzione delle preferenze. Questo, non soltanto nei plessi denunciati in esposto, ma nell'ambito di tutto il distretto elettorale: invece nulla di tutto ciò è avvenuto.

Tale circostanza, com'è di tutta evidenza, è lesiva di un diritto sacrosanto e pienamente tutelato della sottoscritta: il mancato rispetto di tale norma e dei principi fondamentali di libertà, tutela, rispetto e parità di trattamento appalesa una stridente, quanto evidente violazione dei nostri principi costituzionali. Nei fatti, decidere senza concedere il congruo termine idoneo alla dichiarante ad effettuare le verifiche del caso inficia il procedimento oggi in discussione, determinandone la nullità.

Si chiede dunque di differire la discussione ad altra data, in guisa da consentire alla sottoscritta di effettuare ogni ricerca del caso, tesa ad un'analitica verifica dei criteri seguiti nell'attribuzione delle preferenze e quindi consentendo di effettuare le dovute verifiche analitiche.

Diversamente, non consentire alla dichiarante di svolgere in modo pieno ed esaustivo ogni verifica equivarrebbe ad operare un'ingiustificata quanto ingiustificabile menomazione e privazione di ogni diritto: ciò evidentemente non può essere operato e quindi va concesso alla sottoscritta un lasso di tempo congruo ad effettuare le dovute verifiche, il cui esito la metta nelle condizioni di svolgere ogni considerazione, senza vederla relegata a leggere numeri che, in assenza di ogni loro giustificazione, sono significativi del nulla.

Al momento presente, rappresento una falla nel sistema: effettivamente oggi esisto e questo è innegabile.

Nel ringraziare per quanto verrà deciso e con l'augurio che la sottoscritta possa compiutamente articolare ogni sua difesa, vi porgo i miei ossequi.

PRESIDENTE. Congedo pertanto i nostri ospiti e sospendo la seduta pubblica, per consentire la discussione e la decisione della Giunta in camera di consiglio.

*(Allontanate le parti e il pubblico presente, la Giunta si riunisce in camera di consiglio dalle ore 20,15 alle ore 21,20 del 16 luglio 2019).*

PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.

Si dà lettura della decisione assunta dalla Giunta nella camera di consiglio: «La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Matteo Salvini (regione Calabria) decisa dalla Giunta nella seduta del 26 giugno 2019; preso atto dell'istruttoria svolta dal Comitato per la revisione dei verbali elettorali, in seduta pubblica, uditi l'esposizione del relatore, senatore Balboni, e gli interventi delle parti; riunitasi in camera di consiglio; visti gli articoli: 66 della Costituzione; 85 e 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 17-bis e 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri; rigettate le eccezioni preliminari avanzate dalle parti; delibera di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza – l'annullamento dell'elezione del senatore Matteo Salvini nella regione Calabria e per l'effetto la sua proclamazione nella regione Lazio e conseguentemente l'annullamento dell'elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevangelii proclamata nella regione Lazio; di proporre la proclamazione a senatrice della dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, nella regione Calabria.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato

entro il previsto termine di venti giorni dall'adozione della presente decisione. Roma, 16 luglio 2019».

Dichiaro così conclusi i nostri lavori.

La seduta è tolta.

*I lavori terminano alle ore 21,25.*





